

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 luglio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2023, n. 15.

Disposizioni in materia di "Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)". (24R00232) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2023, n. 16.

Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), e rifinanziamento, per l'anno 2023, del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan. (24R00233) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione). (23R00548) Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 43.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Terza variazione. (23R00562) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 44.

Disposizioni in materia di impianti crematori. Modifiche alla l.r. 29/2004. (23R00576) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 45.

Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009. (23R00577) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2023, n. 46.

Disposizioni in materia di personale dell'Auto-rità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012. (23R00584) Pag. 15





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2023, n. 15.

Disposizioni in materia di “Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)”.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 22 agosto 2023, n. 39)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. Al fine di sviluppare il tessuto industriale locale e di attrarre imprese, alte professionalità e risorse per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, la presente legge reca disposizioni per individuare nel territorio regionale una «Zona franca per la ricerca e lo sviluppo», di seguito denominata ZFR&S, finalizzata a riservare agli operatori economici ivi insediati specifiche misure, quali contributi e strumenti di agevolazione fiscale, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.*Ambito territoriale*

1. Le misure previste dalla presente legge rivestono carattere esclusivamente locale e, in una prima fase di sperimentazione, sono limitate ad aree specifiche del territorio regionale, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3.*Beneficiari*

1. Possono beneficiare delle misure previste dalla presente legge le imprese industriali e i centri di ricerca che hanno insediato una loro unità produttiva nelle aree di cui alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 4.*Misure*

1. Sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, i cui programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione siano stati ammessi a finanziamento da parte della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, contributi volti a favorirne la realizzazione.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini dell'imponibile IRAP.

3. I contributi di cui al comma 1 e l'agevolazione di cui al comma 2 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono previste per un periodo di tre anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della natura sperimentale dell'iniziativa.

Art. 5.*Ulteriori misure*

1. La Giunta regionale è autorizzata a negoziare con lo Stato l'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali con impatto sul bilancio regionale a favore di operatori economici insediati nella ZFR&S finalizzate alla:

- a) riduzione dell'IMU;
- b) riduzione dei contributi INPS;
- c) applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle imprese nei limiti del 50 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi tre anni di operatività della misura;
- d) esenzione totale dalle imposte sui redditi degli utili di esercizio delle imprese operanti esclusivamente nella ZFR&S, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività realizzate nella medesima ZFR&S.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a negoziare con lo Stato l'introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali con impatto sul bilancio regionale a favore di quei soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia trasferendo la propria residenza fiscale in Valle d'Aosta, afferenti alle seguenti categorie:

- a) maestranze con significative esperienze lavorative di livello direttivo o di alta qualifica o specializzazione ai sensi della normativa di riferimento vigente;
- b) docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.*Marketing territoriale*

1. Per realizzare le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di attrattività del territorio può attuare attività di marketing territoriale finalizzate a comunicare l'iniziativa al fine di attrarre imprese e alte professionalità nella ZFR&S.



Art. 7.

Modalità di applicazione

1. Le misure di cui all'articolo 4 sono attuate dalla struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione tramite procedimenti a bando.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione degli ulteriori requisiti che devono possedere i beneficiari di cui all'articolo 3, delle aree interessate, delle tipologie di attività comprese nei programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, dell'intensità e dei massimali di contributo e di ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, con il supporto della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, monitora annualmente i risultati dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge mediante le procedure stabilite con la deliberazione di cui al comma 2.

4. Al termine della sperimentazione delle misure di cui all'articolo 4, la Giunta regionale ne valuta l'efficacia, al fine di proporre al Consiglio regionale il finanziamento delle predette misure per un ulteriore triennio.

Art. 8.

Revoca delle misure

1. Le misure di cui alla presente legge sono soggette a revoca, totale o parziale, nei seguenti casi:

a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;

b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;

c) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) chiusura dell'unità produttiva locale durante la realizzazione del programma di investimento o nei tre anni successivi;

e) spostamento degli investimenti materiali o del personale dedicato alla realizzazione del programma di investimento in una sede non compresa nella ZFR&S.

2. La revoca totale o parziale del contributo liquidato comporta il recupero dello stesso e la restituzione, da parte del beneficiario, della quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data in cui è venuto meno il diritto al contributo sino alla data dell'effettivo rimborso. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

3. Qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 9.

Cumulo

1. Le misure di cui alla presente legge possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa euronunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 50.000 per l'anno 2023 e in euro 1.550.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026, di cui annui euro 200.000 per il triennio 2024/2026 costituiscono minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

2. Le maggiori spese fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025, nella:

a) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 1.300.000 per gli anni 2024 e 2025;

b) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.000 per il triennio 2023/2025.

3. La minore entrata fa carico alle annualità 2024 e 2025 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), Categoria 020 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non sanità).

4. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.500.000 per gli anni 2024 e 2025;

b) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 50.000 per il triennio 2023/2025.

5. Per l'anno 2026 l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa, nella medesima Missione e medesimi Programmi e nello stato di previsione dell'entrata, nelle medesime Tipologia e Categoria, del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 agosto 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

24R00232

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2023, n. 16.

Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), e rifinanziamento, per l'anno 2023, del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 39 del 22 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31, e rifinanziamento di spesa del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le seguenti: «o i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,».

2. Le risorse destinate al finanziamento del servizio di tutoraggio di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 31/2022, come modificato dal comma 1, sono incrementate, per l'anno 2023, di euro 80.000.

3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione di interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato, determinata dall'art. 13 della legge regionale n. 31/2022 in euro 230.000 per l'anno 2023, è rideterminata in euro 310.000.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 80.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2023 mediante la riduzione per il medesimo importo dell'autorizzazione di spesa della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 agosto 2023

Il Presidente: TESTOLIN

24R00233

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

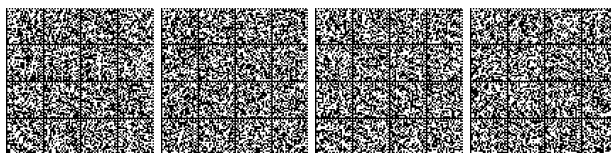
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finalizzata alla promozione di iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambi-



to di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 9/2023, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni che rappresentano le comunità straniere storiche e agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per la realizzazione di interventi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge regionale, «Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti»;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1516 del 29 settembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)

(Omissis)

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi per progetti finalizzati alla valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) comunità straniera storica: comunità che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2023, alla data del 7 marzo 2023, data di entrata in vigore della legge, è presente in regione da almeno venti anni dalla data di costituzione;

b) esperienza nel settore di riferimento: partecipazione in qualità di capofila o partner, ad almeno due iniziative connesse al tema specifico dell'intervento oggetto del contributo. Tali iniziative sono realizzate nell'arco dei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;

c) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Capo II

SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

a) associazioni che rappresentano le comunità straniere storiche;

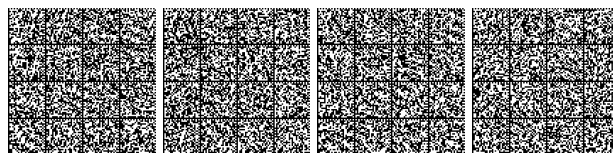
b) enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'articolo 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.



Art. 4.

Partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

4. Lo stesso soggetto, in qualità di partner, può partecipare alle medesime attività di cui all'articolo 5, una sola volta nell'anno solare di riferimento, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative progettuali presentate.

Capo III

PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI
E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 5.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più delle seguenti attività:

a) attività di ricerca e studio relativa alla comunità stessa, con particolare riferimento alla storia e alle modalità di integrazione;

b) attività per il mantenimento dei legami con i paesi di origine, anche in una prospettiva di rientro e reinserimento delle persone straniere nei paesi di origine;

c) attività di valorizzazione della memoria storica e della lingua di origine;

d) attività di supporto alle comunità straniere presenti in Friuli-Venezia Giulia, con fini informativi e formativi.

2. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

a) spese di personale relative al progetto finanziato;

b) spese per mediatori linguistici e culturali, per relatori, studiosi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;

c) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, pubblicazioni o atti di convegni, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;

e) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per laboratori o per altre attività funzionali al progetto; spese per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli eventi o per le altre attività;

f) spese per libri e piccole attrezzature;

g) spese per compensi ad altri soggetti per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi.

2. Le spese sostenute di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) sono rispettivamente ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, doni e omaggi;

g) spese di rappresentanza.

Art. 9.

Documentazione della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11.

Ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, sono compresi fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro;

2. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Capo IV

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12.

Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certre-gione.fvg.it entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.



2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
- b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;
- c) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;
- d) il cronoprogramma delle attività progettuali;
- e) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

Art. 13.

Cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- e) prive della documentazione indicata all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);
- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 14.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

- a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), b) e c);

b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

Art. 16.

Commissione di valutazione

1. I progetti di cui all'articolo 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Presidente e da due esperti con funzioni specialistiche individuati dal Direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17.

Criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio 2 «Qualità della proposta progettuale» e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

Art. 18.

Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

Art. 19.

Concessione ed erogazione anticipata dei contributi

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese si applica l'articolo 39 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indica-



zione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

Capo VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20.

Rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, è presentata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21.

Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@cer-regione.fvg.it entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo all'anno di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 22.

Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23.

Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerge che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

Capo VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI
DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;

c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25.

Variazioni del progetto

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26.

Revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 21, commi 1 o 2;

c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 22, comma 2;

d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

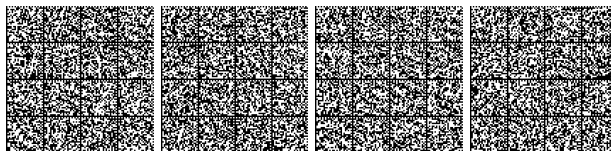
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.

Entrata in vigore

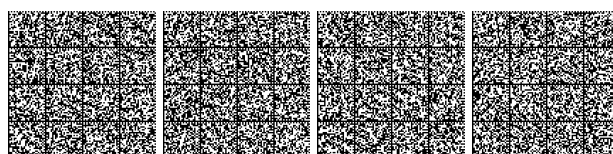
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

(Riferito all'articolo 16 e 17)
Criteri di selezione dei progetti

n	Descrizione criterio	punteggio
1	Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner: 0 punti: nessun soggetto partner; 1 punti: un soggetto partner; 2 punti: due soggetti partner; 3 punti: oltre tre soggetti partner.	0 - 3
2	Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento. 0 punto: scarsa; 4 punti: sufficiente; 8 punti: buona; 12 punti: discreta; 16 punti: ottima;	0 - 16
3	Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste. 0 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 4 punti: buona; 6 punti: discreta; 8 punti: ottima;	0 - 8
4	Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto 1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 4 punti: discreta; 5 punti: ottima	1 - 5
5	Prodotti Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno. 0 punti: nessun output; 1 punto: sufficiente; 2 punti discreta; 3 punti ottima.	0 - 3
6	Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale. 0 punti: nessuna complementarietà; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima.	0 - 5



7	Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati). 0 punti: nessuna innovatività; 1 punto: sufficiente; 2 punti: discreta; 3 punti: buona.	0 - 3
8	Replicabilità Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale 0 punti: nessuna replicabilità; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti: ottima	0 - 5
	TOTALE	48

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

23R00548

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 43.

Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 64 del 29 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 15 novembre 2023, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 in funzione delle esigenze intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso di cui alla l.r. 46/2022;

2. Tale adeguamento si concretizza nella previsione di nuove o maggiori spese, di parte corrente e in conto capitale, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove o maggiori entrate, attraverso riduzioni di spesa libera di natura corrente e tramite ricorso al credito;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

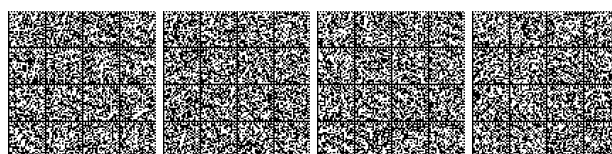
Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:



	Residui	Cassa	Competenza 2023	Pluriennale 2024	Pluriennale 2025
Entrata	0,00	26.115.634,62	26.115.634,62	46.544.305,90	15.265.105,09
Spesa	0,00	26.115.634,62	26.115.634,62	46.544.305,90	15.265.105,09

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2023 - 2025

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 46

(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025)

Art. 3.

Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 46/2022

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). —

1. Nel triennio 2023 - 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 936.471.904,59 di cui euro 374.060.616,92 nel 2023, euro 338.226.609,64 nel 2024 ed euro 224.184.678,03 nel 2025, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 118/2011, per euro 220.942.484,61 relativamente all'esercizio finanziario 2023, per euro 155.395.167,11 relativamente all'esercizio finanziario 2024 e per euro 33.930.465,54 relativamente all'eserci-

zio finanziario 2025 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2025, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 46/2022

1. L'allegato d) della l.r. 46/2022, «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento», è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento» della presente legge.

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili», è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.



Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 novembre 2023

GIANI

(Omissis)

23R00562

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 44.

Disposizioni in materia di impianti crematori. Modifiche alla l.r. 29/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 13 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Vista la nota prot. n. 8015 del 30 giugno 2023 con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato la decisione di non esprimere parere in merito alla propo-

sta di legge n. 204 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifica alla legge regionale n. 29/2004);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 12 settembre 2023 sulla proposta di legge n. 207 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifica alla legge regionale n. 29/2004);

Considerato che la Terza commissione consiliare, ai sensi dell'art. 43 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), ha ritenuto di procedere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge n. 204 e n. 207;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 6 della legge n. 130/2001 prevede che le regioni debbano elaborare piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. Il predetto art. 6 stabilisce anche che la gestione dei crematori spetti ai comuni;

2. L'art. 6 della legge regionale n. 29/2004, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge 130/2001, prevede che il piano regionale di coordinamento definisca, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata. Inoltre, stabilisce che il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente in materia di programmazione regionale;

3. L'art. 9-bis della legge regionale n. 29/2004 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla legge regionale n. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il primo piano regionale di coordinamento di cui all'art. 6 della stessa legge regionale n. 29/2004;

4. In assenza di un piano regionale di coordinamento si è comunque delineata la distribuzione sul territorio degli impianti crematori, per cui in Toscana sono attivi dieci impianti di cremazione per un totale di tredici linee di cremazione operative (Arezzo, Bagno a Ripoli, Carrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Pisa, Pistoia, Siena);

5. Un'indagine effettuata nel corso dell'anno 2020 dalle competenti strutture regionali in cui sono state raccolte informazioni dettagliate sul numero di cremazioni effettuate, giornalmente o settimanalmente, da ciascun impianto crematorio della Toscana, ha fatto emergere che gli impianti non solo erano adeguati alla richiesta toscana, ma alcuni hanno perfino contribuito alla cremazione di salme in stato di giacenza provenienti da altre regioni;



6. Con le mozioni 12 giugno 2019 n. 1692 e 21 febbraio 2023 n. 1129, il Consiglio regionale ha sollecitato la Giunta regionale a procedere all'approvazione del piano regionale di coordinamento e, contemporaneamente, ad assumere un'iniziativa legislativa volta a sospendere gli iter autorizzativi dei nuovi impianti;

7. Sulla base dell'indagine sopracitata e anche in ottemperanza alle sollecitazioni dei predetti atti di indirizzo, si ritiene opportuno prevedere in via transitoria, nelle more dell'approvazione del piano regionale di coordinamento, che per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge non possano essere realizzati nuovi impianti crematori, ad eccezione di quelli i cui progetti di costruzione siano già stati approvati dai Comuni ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Norma transitoria. Inserimento dell'art. 9-ter nella legge regionale n. 29/2004

1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 29/2004, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-ter (Norma transitoria). — 1. Nelle more dell'approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all'art. 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abbiano già approvato il progetto di costruzione ai sensi dell'art. 78, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2023

GIANI

23R00576

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2023, n. 45.

Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 13 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 25;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della legge regionale n. 41/2005;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato» in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

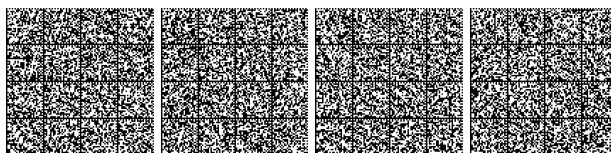
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 giugno 2023;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;

2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente, anche al fine di inserire in legge alcuni chiarimenti procedurali, prendendo atto, nel contempo, di alcune prassi consolidate sul territorio;

3. Nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale, nonché di migliorare alcuni



aspetti che, nella prassi applicativa, sono risultati problematici relativamente al rapporto fra comuni e Regione, sono introdotti i seguenti cambiamenti:

a) si chiarisce che il regolamento attuativo della legge regionale n. 82/2009 definisce i requisiti generali di accreditamento, sia per le strutture, sia per i servizi, fatta eccezione per gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti specifici;

b) si introduce un compenso da erogare ai valutatori che fanno parte del Gruppo tecnico regionale di valutazione, ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal d.p.g.r. 86/R/2020;

c) si consente alla Giunta regionale di segnalare al comune competente le eventuali anomalie che l'ufficio regionale dovesse riscontrare sull'autorizzazione, con l'invito ad effettuare tutte le necessarie verifiche, nel rispetto sia dei rispettivi ruoli, sia del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;

d) si chiarisce che alla nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), deve necessariamente seguire nuova istanza di accreditamento;

e) si introduce una nuova causa di decadenza, qualora la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti per inattività protrattasi per un anno;

f) si introduce, anche per l'operatore individuale, la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti, a meno che, in coerenza con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, ciò non sia possibile: nel primo caso l'accreditamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nel secondo caso decorre a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

g) si elimina l'obbligo di trasmissione al competente ufficio regionale degli elenchi dei servizi accreditati, in coerenza con la funzione prettamente comunale di gestione delle informazioni contenute nei rispettivi elenchi degli erogatori;

h) si rende necessario procedere all'eliminazione della previsione in base alla quale, in sede di controllo sui servizi di natura socio sanitaria, il comune deve richiedere parere all'azienda unità sanitaria locale in quanto la relativa procedura, priva di motivazione e per questa ragione mai attivata, si pone in contrasto con la competenza dei comuni in tale ambito;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Requisiti per l'accreditamento.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 82/2009*

1. Il comma 4, dell'art. 3, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento di cui all'art. 11 definisce i requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio, esclusi gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti di cui al comma 5.»

Art. 2.

Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Sostituzione dell'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009

1. L'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3-ter (*Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato*). — 1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.

2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.

3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'art. 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.

5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6. Ai valutatori spetta un compenso per l'attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell'indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell'indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.»



Art. 3.

*Accreditamento delle strutture.**Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 82/2009*

1. Dopo il comma 4, dell'art. 4, della legge regionale n. 82/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all'autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche.».

2. Dopo il comma 5, dell'art. 4, della legge regionale n. 82/2009 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2.».

Art. 4.

Decadenza delle strutture. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 82/2009

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'art. 6-bis, della legge regionale n. 82/2009 è aggiunta la seguente:

«d-bis) la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protrattasi per un anno.».

Art. 5.

Accreditamento dei servizi. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 82/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7(Accreditamento dei servizi). — 1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l'istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'art. 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.

2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l'istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.

3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, sono accreditati:

a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).».

4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della «Vita indipendente» ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.

5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.

Art. 6.

Attività di controllo. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale n. 82/2009 le parole: «Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.», sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'art. 9, della legge regionale n. 82/2009 le parole: «ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria», sono soppresse.

Art. 7.

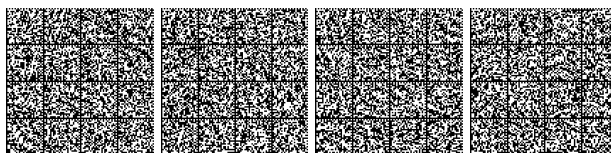
Processi informativi e diffusione dei dati. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 82/2009

1. Al comma 2, dell'art. 10, della legge regionale n. 82/2009 le parole: «degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elenco di cui all'art. 4».

Art. 8.

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 82/2009

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 11, della legge regionale n. 82/2009 le parole: «, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 7, comma 4», sono soppresse.



Art. 9.

Norma transitoria. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 82/2009

1. Alla lettera *b*), del comma 5, dell'art. 13, della legge regionale n. 82/2009 le parole: «acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria», sono soppresse.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'art. 3-ter della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), derivanti dall'art. 2 della presente legge, per la sola parte relativa al compenso dei valutatori, stimati in euro 48.000,00 per l'anno 2023 ed euro 218.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte rispettivamente:

per euro 40.500,00 per l'anno 2023, per euro 181.300,00 per l'annualità 2024 e per euro 180.700,00 per l'annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 13 «Tutela della Salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 - 2025;

per euro 4.500,00 per l'anno 2023, per euro 23.700,00 per l'annualità 2024 e per euro 24.300,00 per l'annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 - 2025;

per euro 3.000,00 per l'anno 2023 ed euro 13.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri servizi generali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023 - 2025.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00577

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2023, n. 46.

Disposizioni in materia di personale dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 70 del 22 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), e l'art. 50 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) e, in particolare, l'art. 23, comma 2;

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. L'Autorità portuale regionale (APR), ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2012, svolge la propria attività con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione, risulta perciò necessario garantire alla medesima una struttura adeguata, in termini di risorse umane, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite;

2. Si rende, infatti, necessario garantire, attraverso meccanismi di mobilità del personale regionale nel suo complesso, la possibilità di dotare l'APR di una struttura adeguata alle funzioni che la stessa è tenuta ad esercitare ai sensi della legge regionale n. 23/2012;

3. Preso atto dei limiti assunzionali, ad oggi vigenti per l'APR, che non consentono la piena copertura della dotazione organica, al fine di garantire la piena funzionalità dell'ente, è opportuno ricondurre il personale dell'APR nel ruolo unico regionale, nei limiti complessivi della dotazione organica già approvata dell'APR stessa;



4. Il reclutamento di personale da assegnare all'APR, fino al raggiungimento della dotazione organica approvata, avviene ad invarianza di spesa, realizzandosi entro i limiti della capacità assunzionale della Regione ad oggi vigenti;

5. In conseguenza e all'atto del transito del personale dell'APR nel ruolo regionale, si rende necessario altresì trasferire le risorse presenti nel fondo salario accessorio del personale del comparto dell'APR, come certificate dall'organo di revisione contabile della stessa APR, nel corrispondente fondo regionale, al fine di consentire alla Regione di sostenere gli oneri del trattamento economico accessorio del personale trasferito; tale trasferimento avviene ad invarianza complessiva della spesa, in considerazione della corrispondente, stabile, riduzione delle risorse dell'APR destinate alle medesime finalità;

6. In ossequio al consolidato e costante orientamento della Corte dei conti – per tutte si veda la deliberazione 16 aprile 2019 n. 150 della Sezione regionale di controllo della Lombardia, in base alla quale nel tetto di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 rientrano tutte le risorse utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine e dall'allocazione contabile delle risorse a tal fine destinate – si rende necessario incrementare il fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione in misura pari alle risorse presenti sul fondo del salario accessorio dell'APR nell'anno 2016, comunque entro i limiti definiti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. L'incremento del fondo della Regione avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, tali risorse concorrendo alla determinazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto previsto nella deliberazione della Corte dei conti sopracitata;

7. È infine necessario qualificare la figura del segretario generale quale organo dell'APR in maniera analoga a tutti gli organi di vertice delle aziende ed enti regionali;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Organi e commissione consultiva dell'Autorità.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2012*

1. Dopo la lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), è inserita la seguente:

«*a-bis*) il segretario generale;».

Art. 2.

*Segretario generale dell'Autorità. Modifiche
all'art. 7 della legge regionale n. 23/2012*

1. Dopo il comma 5, dell'art. 7, della legge regionale n. 23/2012, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Nel caso in cui l'incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Autorità, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Autorità, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5.2. Nel caso in cui l'incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Autorità il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Autorità provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

5.3. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5.1 e 5.2 esclude ogni altra forma di versamento.».

Art. 3.

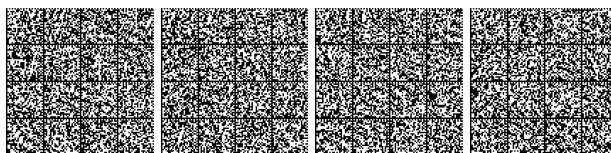
*Personale. Sostituzione dell'art. 19
della legge regionale n. 23/2012*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 23/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Personale*). — 1. Il personale assegnato all'Autorità appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.

2. Il fabbisogno di personale è determinato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), su proposta del segretario generale.

3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'Autorità può avvalersi degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba.».



Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è incrementata la dotazione organica della Giunta regionale del numero dei posti previsti nella dotazione organica dell'Autorità portuale regionale (APR), alla data di entrata in vigore della presente legge e sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'adozione, da parte del segretario generale dell'APR, entro i successivi trenta giorni, degli atti recanti l'individuazione nominativa delle unità di personale soggette a trasferimento nel ruolo organico della Giunta regionale.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alle aree del comparto Funzioni Locali il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento stesso.

3. Il personale di cui al comma 1 è assegnato all'APR contestualmente al trasferimento nel ruolo della Giunta regionale.

4. Il personale trasferito è inquadrato nel ruolo organico della Regione nell'area del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni locali e ad esso è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro. Tale personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Il personale interessato dal trasferimento mantiene altresì il trattamento economico accessorio in godimento presso l'APR, fino all'intervento di una specifica regolazione negoziale e, per il personale già titolare di incarico di elevata qualificazione alla data di adozione degli atti da parte del segretario generale di cui al comma 1, fino al termine del relativo incarico.

5. All'atto del trasferimento del personale, l'APR trasferisce alla Regione Toscana le risorse esistenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale a tempo indeterminato interessato dal trasferimento. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione Toscana all'APR per tali finalità sono mantenute al bilancio regionale.

6. Dall'adozione degli atti da parte del segretario generale dell'APR di cui al comma 1, cessano di avere effetto i comandi, in essere presso l'APR, del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

7. Il segretario generale dell'APR, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la qualità di organo e prosegue nell'incarico fino alla scadenza del naturale mandato, fatta salva la necessità dei relativi adeguamenti del contratto individuale di lavoro stipulato.

Art. 5.

Fondo salario accessorio

1. A far data dal trasferimento del personale nei termini di cui all'art. 4, comma 1, le risorse del fondo per la retribuzione accessorio del personale dell'APR di cui all'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni locali, triennio 2016 - 2018 confluiscono stabilmente per l'intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'APR riduce stabilmente le risorse anzidette presenti nel relativo fondo del medesimo importo complessivo.

2. Nei termini di cui al comma 1, il fondo per la retribuzione accessorio del personale del comparto della Regione è incrementato delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'APR nell'anno 2016, nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Ai sensi degli articoli 4 e 5, il contributo di funzionamento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23/2012, è stabilmente ridotto dell'importo relativo al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito, oltre che degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. In relazione a quanto previsto all'art. 4, comma 5, ed all'art. 5, comma 2, la Giunta regionale procede con le opportune variazioni di bilancio.

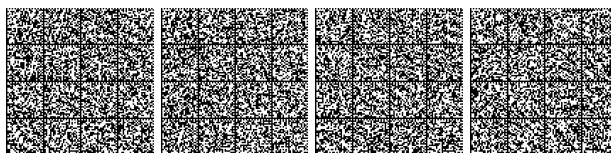
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2023

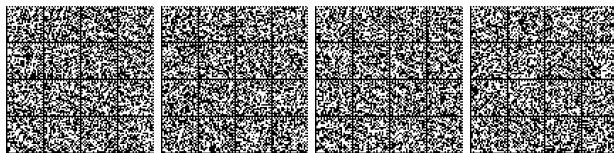
GIANI

(Omissis).

23R00584



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

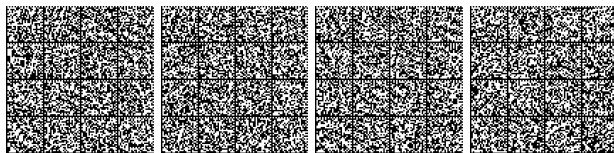
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

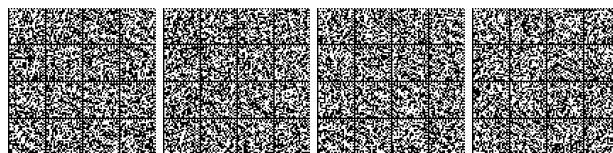
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

